



TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice,
lette le note di trattazione scritta;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.

Il Giudice
Dott. Stefania Calò



TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Reggio Emilia, nella persona del Giudice dott. Stefania Calò, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. **1097/2021** promossa da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S., rappresentato e difeso,
con il patrocinio degli Avvocati NILLA BARUSI e GIAN MARIO ROMBALDI;

ATTORE

contro

GENERALI ITALIA S.P.A., con il patrocinio dell'Avvocato CARLO GAGLIARDI;

CONVENUTA

ROBERTO ALDINI

CONTUMACE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note sostitutive di udienza.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, l'I.N.P.S. ha chiesto la condanna di Generali Italia S.p.a. e Roberto Aldini, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 140.721,00 a titolo di rivalsa ex art. 41 Legge n. 183/2010.

Generali Italia S.p.a. si è costituita in giudizio chiedendo, in principalità, il rigetto della domanda attorea e, in subordine, in caso di accoglimento della pretesa attorea, la determinazione della minor somma dovuta.

Roberto Aldini è rimasto contumace.

Concessi i termini dell'art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le relative memorie, il processo è stato rinviato, pendendo trattative.

All'udienza del 8.2.2023, le parti hanno chiesto la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, sicché il processo è stato rinviato, per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del 15.6.2023.

1.

Sulla dinamica del sinistro

L'attrice ha allegato, in citazione, che *“In data 9.9.2017, la sig.ra Balvis viaggiava in qualità di trasportata sulla moto condotta dal sig. Aldini Roberto, proprietario del mezzo, residente a Reggio Emilia in Via Beethoven n. 161, con direzione di marcia Reggio Emilia-Bagnolo.*

Mentre percorreva il tratto discendente di un ponte, la moto si scontrava con l'autocarro MITSUBISHI PAJERO condotto dal sig. Alla Erik.

Nel violento impatto, la Balvis veniva sbalzata a terra subendo gravissime lesioni.

La stessa veniva ricoverata in stato di coma presso il locale ospedale, dove le venivano riscontrati trauma cervicale e trauma toracico, vari deficit neurologici con difficoltà alla deglutizione, paralisi laringea bilaterale, incapacità a comunicare verbalmente” e che “Una volta stabilizzata la situazione clinica l'infortunata, manifestando lesioni permanenti della propria integrità fisica, chiese all'INPS il riconoscimento delle prestazioni previdenziali legate allo stato di invalidità/inabilità”.

Generali ha contestato che la dinamica del sinistro non è *“debitamente comprovata e documentata”*.

Tanto premesso, si rileva che l'art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private stabilisce che, *“salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge [...] a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti*

dei veicoli coinvolti nel sinistro [...]”.

L'onere della prova semplificato in favore del terzo trasportato comporta, dunque, che questi può agire nei confronti della compagnia assicurativa del mezzo sul quale viaggiava al momento dell'incidente, a prescindere dalla dinamica del sinistro e dalla responsabilità e accertamento delle cause dello stesso.

Nel caso di specie, non è contestata, né la verifica del sinistro, né che Balvis sia rimasta coinvolta in esso, viaggiando, in qualità di trasportata, sulla moto condotta da Roberto Aldini. In ogni caso, è in atti il verbale della Polizia Municipale intervenuta, nell'immediatezza, per i rilievi del caso, sulla base del quale è provato che Balvis è rimasta coinvolta, quale trasportata, nel sinistro stradale, verificatosi il 9.9.2017, tra la moto condotta da Aldini e l'autocarro condotto da Alla (doc. 2 in allegato all'atto di citazione).

Agendo l'I.N.P.S. ex art. 14 Legge n. 183/2010, lo stesso è surrogato nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile e la sua compagnia assicurativa.

Pertanto, i motivi di doglianza formulati dalla convenuta in ordine alla mancata dimostrazione della dinamica del sinistro sono inconferenti.

2.

Sull'offerta di pagamento

Antecedentemente all'instaurazione della presente causa, Generali Italia S.p.a. ha corrisposto all'INPS la somma di euro 252.542,00 a tacitazione di ogni pretesa (doc. 2 in allegato alla comparsa di costituzione e risposta).

L'INPS non contesta tale circostanza, ma assume di avere trattenuto tale somma a titolo di acconto sul maggior credito vantato.

Generali Italia S.p.a. contesta di non avere mai ricevuto la comunicazione, di cui al documento n. 27 attoreo, di accettazione della predetta somma a solo titolo di acconto.

Ciò posto, la compagnia assicurativa ha offerto la somma di euro 252.542,00 *“a completa tacitazione di ogni danno subito”* (doc. 2 citato), ma non vi è prova che l'offerta di pagamento, a tacitazione di ogni pretesa, sia stata accettata dall'INPS, essendo pacifico tra le parti, solo, che la somma è stata trattenuta. Pertanto, difettando la prova dell'accettazione dell'offerta a tacitazione di ogni danno, la somma versata deve ritenersi trattenuta a titolo di acconto sul maggior dovuto.

3.

Sugli arretrati

L'I.N.P.S. ha allegato di avere corrisposto, alla propria assicurata, euro 5.109,74 a titolo di indennità di malattia, euro 6.765,27 quale assegno di invalidità, e ciò sino al riconoscimento della pensione di inabilità con decorrenza dal 1.2.2020 (doc. 20 in allegato all'atto di citazione) ed euro 4.828,21 a titolo

di indennità di accompagnamento (doc. 24 in allegato all'atto di citazione),

Generali Italia S.p.a. ha contestato la corresponsione di tali emolumenti in favore di Balvis, assumendo, nella comparsa di costituzione e risposta, che sarebbe stato onere dell'attore *“comprovare e documentare la corresponsione di emolumenti a favore della signora Balvis”*.

A fronte di tale contestazione, tempestivamente sollevata, l'attore non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante. Rileva il Tribunale che in atti non risultano prodotti i mandati di pagamento, né altra documentazione atta a dimostrare l'erogazione delle prestazioni previdenziali oggetto di azione di surroga, sicché la domanda di condanna di Generali Italia S.p.a. al pagamento di tali somme non può accogliersi.

4.

Sulla capitalizzazione dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità.

La signora Balvis è stata riconosciuta invalida totale, con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, e quindi con diritto all'indennità di accompagnamento e alla pensione di inabilità.

Tali circostanze non sono contestate e, in ogni caso, risultano provate per via documentale. (docc. nn. 2 e 17 in allegato all'atto di citazione).

Considerando che Balvis, essendo nata il 10.7.1961, alla data di notificazione dell'atto di citazione (marzo 2021) aveva 60 anni, applicando le tabelle ministeriali per la capitalizzazione dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità, per un soggetto di sesso femminile di 60 anni, il coefficiente di capitalizzazione è, rispettivamente, 13,19 e 16,80 (docc. 15 e 19 in allegato all'atto di citazione).

Tutto ciò premesso, l'indennità di accompagnamento, come capitalizzata a marzo 2021, ammonta ad euro 81.963,71 ossia 517,84 (rateo mensile – doc. 14 in allegato all'atto di citazione) x 12 x 13,19 e la pensione di inabilità, come capitalizzata alla medesima data, ad euro 237.900,93 ossia 1.089,29 (rateo mensile – doc. 20 in allegato all'atto di citazione) x 13 x 16,80.

L'I.N.P.S. è surrogato, quindi, nei diritti di Balvis verso Aldini e la sua compagnia assicurativa, fino alla somma di euro 319.864,64.

Avendo Generali Italia S.p.a. già corrisposto la somma di euro 252.541,74, l'I.N.P.S. è ancora creditrice di euro 67.322,90.

Pertanto, e concludendo, Generali Italia S.p.a. e Roberto Aldini vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'I.N.P.S., della somma di euro 67.322,90 a titolo di surroga ex art. 14 Legge n. 183/2010, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

5.

Sulle spese di lite.

Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti convenute e si liquidano nell'ammontare indicato in dispositivo, tenendo a mente i parametri medi delle fasi di studio della controversia, introduttiva e decisionale e quelli minimi della fase istruttoria, non essendo stata svolta attività, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- condanna GENERALI ITALIA S.P.A. e ROBERTO ALDINI, in solido tra loro, al pagamento, in favore di I.N.P.S., della somma di euro 67.322,90 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna GENERALI ITALIA S.P.A. e ROBERTO ALDINI, in solido tra loro, al pagamento, in favore di I.N.P.S., delle spese di lite che liquida in euro 11.268,00 per compensi e in euro 786,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario per spese generali, c.p.a. e i.v.a..

Il Giudice
(dott. Stefania Calò)